FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

COMUNICATO UFFICIALE N. 015/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 27 agosto 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Proc. n. 1244/1064pf14-15/SP/ac del 28.7.2015

I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Prof. Leonardo Salvemini, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO (ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E AMMENDA DI €50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Pablo Gustavo Cosentino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. DI LUZIO PIERO (TITOLARE DI UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ GENOA CRICKET FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E LA PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, IN CONTINUAZIONE, E AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Di Luzio Piero riduce l'ammenda ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Conferma nel resto. Respinge l'istanza di stralcio.

Dispone la restituzione della tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Leonardo Salvemini – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria

3. RICORSO DEL SIG. ANTONINO PULVIRENTI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 E AMMENDA DI € 300.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., preso atto della rinuncia, formalizzata in sede di udienza, al ricorso come sopra proposto dal signor Antonino Pulvirenti, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALCIO CATANIA AVVERSO LA SANZIONI DELLA RETROCESSIONE ALL'ULTIMO POSTO DEL CAMPIONATO DI CALCIO SERIE B S.S. 2014/2015, E PENALIZZAZIONE DI 12 PUNTI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI €150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 15/TFN del 20.8.2015)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania di Catania riduce la penalizzazione a punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato di competenza Stagione Sportiva 2015/2016. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 29 agosto 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio